

- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall'Autorità di vigilanza EFTA.
- 3) La Grupa Azoty S.A., l'Azomureş SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.

(¹) GU C 72 dell'1.3.2021.

Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2021 — Advansa Manufacturing e a. / Commissione
(Causa T-741/20) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fibre sintetiche e artificiali – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

(2022/C 73/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Advansa Manufacturing GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) e i 14 altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e G. Braga da Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» (GU 2020, C 317, pag. 5).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall'Autorità di vigilanza EFTA.
- 3) L'Advanza Manufacturing GmbH e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.

(¹) GU C 79 dell'8.3.2021.

Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2021 — Airoldi Metalli/Commissione
(Causa T-744/20) (¹)

(«Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire – Non luogo a statuire»)

(2022/C 73/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 336, pag. 8).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Airoldi Metalli SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo, Airoldi Metalli e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese relative all'istanza di intervento.

(¹) GU C 53 del 15.2.2021.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 novembre 2021 — Roos e a. / Parlamento

(Causa T-710/21 R)

(«*Procedimento sommario – Membri del Parlamento – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza*»)

(2022/C 73/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Roos (Poortugaal, Paesi Bassi), Anne-Sophie Pelletier (Ixelles, Belgio), Francesca Donato (Palermo, Italia), Virginie Joron (Durningen, Francia), IC (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e A.-M. Dumbrăvan, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021 sulle norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinano l'accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza del 5 novembre 2021, Roos e a./Parlamento (T-710/21 R), è revocata.
- 3) Le spese sono riservate.